



SURF THE CHANGE

DIRED 2017

Le novità dei modelli dichiarativi reddituali 2017

10 – 11 maggio 2017

Redditi 2017 - Frontespizio

Addio all' «Unico»

La dichiarazione Iva annuale non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi → il nome del modello diventa «**Redditi**».

Nei cas	Redditi		Iva		Quadro VO		Consolidato		Trasparenza		Trust		Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa a favore		Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Eventi eccezionali	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro AC	Studi di settore	Parametri																			

Redditi 2017 - Frontespizio

Un'altra novità è costituita dall'eliminazione della casella "Dichiarazione integrativa a favore" mantenendo la casella generica "Dichiarazione integrativa".

Infatti a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 5 del D.L. 193/2016, il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente è stato equiparato a quello previsto per la presentazione dell'integrativa a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Pertanto, qualora occorra presentare una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO								
	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Redditi 2017 - Frontespizio

Infine da notare che nel rigo “*Domicilio fiscale al 01/01/2017*” è stata inserita la nuova casella “**Fusione Comuni**” riservata ai contribuenti residenti in un Comune istituito tramite fusione, per il quale sono state deliberate aliquote di addizionale comunale IRPEF differenti per ciascuno dei territori dei Comuni estinti.

In tale casella va indicato il codice identificativo desumibile dalla nuova tabella “*Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate”.*

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
------------------------------------	--------	-------------------	---------------	----------------

Redditi 2017 – Quadro DI

Le modifiche al D.L. ora citato hanno comportato l'introduzione del nuovo **quadro DI**, riservato a chi ha presentato nel 2016 una o più dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Proprio per indicare il maggior credito che emerge da tali dichiarazioni integrative "ultrannuali" è stato previsto il *Quadro DI – Dichiarazione integrativa*.

2017
agenzia entrate

REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

Mod. N.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	di cui (4	5
				,00)	,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00

Redditi 2017 – Quadro DI

In particolare, se nel corso del 2016 sono state presentate più integrative relative a differenti periodi d'imposta, va compilato un distinto rigo per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Nella colonna 3 "Periodo d'imposta" deve essere indicato l'anno cui si riferisce l'integrativa (ad esempio, per Unico 2013 va indicato l'anno 2012), mentre nella colonna 2 va riportato il codice tributo relativo al credito derivante dall'integrativa (ad esempio, tributo 2003 per il saldo Ires).

Redditi 2017 – Quadro DI

In colonna 4 va riportato il credito per i casi di correzione di errori contabili (*) di competenza, mentre in colonna 5 va indicato l'importo totale del credito (comprensivo cioè del credito da errori contabili della colonna 4 e del credito derivante da altre cause) per la quota non chiesta a rimborso nella stessa integrativa.

(*) Con il nuovo comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998, è ora infatti possibile presentare una dichiarazione integrativa anche per i casi di correzione di errori contabili di competenza, venendo meno la necessità di "transitare" per l'esposizione dei dati integrativi nel quadro RS che, per questo motivo, è stato eliminato dalla modulistica dichiarativa 2017.

Errori contabili	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale							
	1 giorno	1 mese	1 anno	2 giorno	1 mese	1 anno	3	4	5	6	7	8	9	10
R5201														
R5202				Quadro	Modulo	Rigo	Colonna		Importo Variato					
				1	2	3	4		5					,00
R5203														,00

Redditi 2017 – Quadro DI

ESEMPIO

Dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta 2013 presentata nel 2016 da cui emerge solo un credito per IRES di 5.000 euro derivante da errori contabili di competenza.



QUADRO DI Dichiarazione integrativa

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	¹	² 2003	³ 2013	di cui ⁴ 5.000 ,00)	⁵ 5.000 ,00

Redditi 2017 – Quadro DI

Il credito che emerge dal quadro DI concorre alla liquidazione dell'IRES nel quadro RX.

Ad esempio, se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l'importo a debito è prima diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI e poi riportato nella colonna 1 del rigo RX1.

Supponendo un credito Ires da quadro DI pari a 1.500 euro, un importo a debito Ires di periodo pari a 5.000 euro, l'importo a debito da indicare nel quadro RX colonna 1 è pari a 3.500 euro.

Redditi 2017 – Quadro DI

Quadro DI - Redditi SC 2017

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	¹	² 2003	³ 2012	di cui ⁴ ,00	⁵ 1.500,00
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00

Quadro RN - Redditi SC 2017

	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	
RN23		¹ ,00	² ,00	³ 5.000,00
RN24	Imposta a credito			,00

Quadro RX - Redditi SC 2017

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1 IRES	¹ 3.500,00	² ,00	³ ,00
	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00

Redditi 2017 – Risultato della dichiarazione – Quadro RX (PF)

Oltre alla nuova denominazione del quadro “Risultato della dichiarazione”, si evidenzia:

- l’inserimento della nuova colonna 1 “**Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione**”, per tutte le imposte derivanti dalla stessa;
- l’inserimento del nuovo rigo RX5 “**Imp. Sost. Premi risultato**”;
- l’eliminazione della Sezione III “**Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta**” quale conseguenza dell’obbligo di presentazione in forma autonoma del mod. IVA 2017 rispetto al mod. REDDITI 2017.

Redditi 2017 – Risultato della dichiarazione – Quadro RX (PF)

QUADRO RX
RISULTATO DELLA
DICHIARAZIONE

Sezione I

Debiti/Crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4	5
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato	,00		,00	,00	,00
RX6	Contributo solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva rialutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00

Al fine della compilazione della colonna 1 “Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione” e della colonna 2 “Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione” preme evidenziare che le istruzioni specificano che, qualora sia stato compilato il quadro DI, l’importo da indicare in dette colonne deve essere diminuito/aumentato del credito indicato a colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Redditi 2017 – Quadro RA

Terreni di coltivatori diretti/IAP

Ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agricolo per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non va più operata l'ulteriore rivalutazione che, nel 2015, si applicava nella misura del 10%.

Dal 2016, ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola si applica soltanto la rivalutazione dell'80% - 70% prevista dalla Legge n. 662/96.

Redditi 2017 – Quadro RC (PF)

SEZIONE I – Regime speciale per i lavoratori impatriati

E' stata introdotta una nuova fattispecie agevolativa riservata ai lavoratori «impatriati» il cui reddito è ridotto al 70%. Si tratta, nello specifico, della **riduzione del reddito imponibile nella misura del 30%** disposto dall'art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 a favore dei lavoratori con residenza all'estero da almeno 5 anni che, a decorrere dal 2016, hanno trasferito la residenza in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione.

Per poter gestire tale ultima fattispecie, *nei casi in cui l'agevolazione non è stata riconosciuta dal datore di lavoro*, è istituito il nuovo codice “4” da indicare nella casella “Casi particolari”.

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Casi particolari

Redditi 2017 – Quadro RC (PF)

SEZIONE I – Soci cooperative artigiane

E' stata introdotta la nuova casella "**Soci coop. artigiane**", da barrare qualora il contribuente, in qualità di socio di una cooperativa edilizia con la quale intrattiene un rapporto di lavoro in forma autonoma ex art. 1, comma 3, Legge n. 142/2001, abbia percepito dalla stessa un compenso che rappresenta un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. a), TUIR.

Sezione I
Redditi di lavoro
dipendente e assimilati

Soci coop.
artigiane

Redditi 2017 – Quadro RC (PF)

SEZIONE I – Detrazioni Irpef redditi di pensione

L'art. 1, comma 290, Finanziaria 2016 ha modificato l'art. 13, comma 3, TUIR prevedendo un **aumento**, a decorrere dal 2016, **delle detrazioni IRPEF spettanti sui redditi di pensione**, che risultano quindi essere le seguenti:

Reddito complessivo	Detrazione per redditi da pensione – soggetti di età inferiore a 75 anni
Fino a € 7.750	€ 1.783
Oltre € 7.750 fino a € 15.000	$1.255 + \frac{[528 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})]}{7.250}$
Oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1.255 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre € 55.000	---

Reddito complessivo	Detrazione per redditi da pensione – soggetti con almeno 75 anni
Fino a € 8.000	€ 1.880
Oltre € 8.000 fino a € 15.000	$1.297 + \frac{[583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})]}{7.000}$
Oltre € 15.000 fino a € 55.000	$1.297 \times \frac{(55.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
Oltre € 55.000	---

Redditi 2017 – Quadro RP (PF)

Leasing per abitazione principale

La legge di Stabilità 2016 ha disposto una specifica detrazione Irpef del 19%, a favore di contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 55.000, dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

L'importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione non può essere:

- superiore a € 8.000, se alla data di stipula del contratto i contribuenti avevano meno di 35 anni;
- superiore a € 4.000, se alla stessa data avevano 35 o più anni.

Il beneficio spetta anche sull'eventuale prezzo di riscatto pagato nel 2016 per acquistare la proprietà dell'immobile oggetto di leasing; in tal caso, il prezzo agevolabile non può superare i 20mila euro, se si aveva meno di 35 anni, ovvero i 10 mila euro, se si aveva 35 o più anni.

I soggetti che nel 2016 hanno beneficiato di tale detrazione, dovranno compilare il nuovo rigo RP14 del modello Redditi 2017.

RP14 Spese per canone di leasing	Data stipula leasing			Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
	1 giorno	2 mese	3 anno			
	:	:	:	2	3 ,00	4 ,00

Redditi 2017 – Quadro RP (PF)

Bonus mobili per giovani coppie

Nella sezione III C del quadro RP è stato inserito il rigo RP58 per l'incentivo, introdotto dalla Stabilità 2016, a favore delle giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non ha più di 35 anni), sposate o conviventi da almeno tre anni, che nel 2015/2016 hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

Tali contribuenti possono dedurre il 50% delle spese sostenute, fino a un tetto massimo di 16 mila euro, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'abitazione (da ripartire in 10 quote annuali di pari importo).

RP58 Spesa arredo immobili giovani coppie	Meno di 35 anni	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
	1	2	3	4
			,00	,00

Redditi 2017 – Quadro CR (PF) ** NOVITA **

Videosorveglianza

Il nuovo CR17 è dedicato al credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 dalle persone fisiche, non professionisti o imprenditori, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza; al riguardo si evidenzia che:

- la percentuale del credito d'imposta spettante è stata stabilita dal Provvedimento 30.3.2017 dell'Agenzia è pari al 100% dell'importo richiesto risultante **dalle istanze presentate entro il 20.3.2017;**
- spetta a condizione le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50%.

Il credito è utilizzabile in compensazione con il mod. F24; in alternativa può essere "scomputato" direttamente in dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute (IRPEF / addizionali).
Tale modalità è consentita soltanto alle persone fisiche "private", ossia non titolari di partita IVA.

Sezione IX
Credito d'imposta
videosorveglianza

CR17

Credito anno 2016

1 ,00

di cui compensato nel Mod. F24

2 ,00

Redditi 2017 – Quadro CR (PF)

“*School bonus*”

E' stato previsto che al rigo CR15 vada indicato il credito d'imposta del 65%, da ripartirsi in 3 quote annuali di pari importo, introdotto dalla L. 107/2015, per le erogazioni liberali, fino a 100 mila euro, destinate alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, nonché alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti.

CR15	Spesa 2016		Quota credito ricevuta per trasparenza
	1	,00	5 ,00

Redditi 2017 – Quadro RF (data presentazione istanza-data sottoscrizione accordo)

“*Patent box*” ** Marchio-brevetti**

Nel quadro del reddito d'impresa, è stato inserito un apposito campo riservato all'indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza di *ruling* e la data di sottoscrizione dell'accordo, al fine di consentire l'accesso al beneficio "*patent box*" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata la stessa istanza.

La quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi in detto intervallo, secondo le istruzioni al modello va indicata in colonna 3 e nella nuova colonna 2 del rigo RF50.

RF50	Reddito esente e detassato	(¹	,00	²	,00)	³	,00
------	----------------------------	----------------	-----	--------------	------	--------------	-----

Redditi 2017 – Quadro RF

Costi *black list*

A seguito dell'abrogata disciplina di indeducibilità parziale per le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi “*black list*” sono stati eliminati i righi per l'indicazione di dette spese nei quadri di determinazione del reddito d'impresa.

In particolare ciò ha comportato l'eliminazione:

- tra le variazioni in aumento, del rigo RF29

~~RF29 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati .00~~

- tra le variazioni in diminuzione, del rigo RF52.

~~RF52 Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (1) (00) 2 .00~~
Spese eccedenti il valore normale

Redditi 2017 – Aiuto alla Crescita Economica – Quadro RS

ACE per soggetti Irpef

La legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016) ha modificato in più parti l'articolo 1 del D.L. 201/2011 in materia di Ace.

L'intervento più significativo è costituito dall'equiparazione, disposta dall'articolo 1, comma 550, delle regole di calcolo dell'agevolazione per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali, con decorrenza già a partire dal 1° gennaio 2016.

Redditi 2017 - Aiuto alla Crescita Economica – Quadro RS

Per tali soggetti l'agevolazione non vede più, quale dato di partenza (base ACE) lo stock del patrimonio netto contabile al termine del periodo d'imposta; ora invece occorre sommare algebricamente due componenti:

- una componente “statica”, data dalla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- una componente “dinamica”, rappresentata a sua volta dalla somma algebrica di incrementi per conferimenti in denaro, rinunce dei soci ai crediti e accantonamenti di utili a riserva e di decrementi per distribuzione di riserve pregresse ai soci, il tutto con esclusivo riferimento alle movimentazioni intercorse dal 1° gennaio 2016.

Redditi 2017 - Aiuto alla Crescita Economica – Quadro RS

Nel recepire le novità della legge di Bilancio, che come già accennato si applicano in via retroattiva a decorrere dal 2016, il modello Redditi 2017 modifica in misura significativa il rigo dedicato all'agevolazione Ace (nel modello redditi PF il rigo RS37).

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RS37	Codice fiscale			Minor Importo	Rendimento
	8			6 ,00 4,75%	7 ,00
			Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
			9 ,00	10 ,00	11 ,00
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			12 ,00	13 ,00	14 ,00
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00

Redditi 2017 - Aiuto alla Crescita Economica – Quadro RS

In particolare in colonna 1, laddove nella modulistica dello scorso anno andava indicato l'ammontare del patrimonio netto esistente alla fine dell'esercizio, da quest'anno è richiesta l'indicazione dell'ammontare complessivo degli incrementi del capitale proprio, alla stessa stregua di quanto previsto per i soggetti Ires.

L'importo dei decrementi va specificato in colonna 2. Il risultato della differenza tra le prime due colonne va poi riportato nella colonna 4, al netto delle eventuali riduzioni derivanti dalle disposizioni antielusive previste dal Dm 14 marzo 2012, da indicare a colonna 3. Il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio va indicato, includendo l'utile o la perdita dell'anno, nella colonna 5. Il rendimento nozionale pari al 4,75% di colonna 7, andrà calcolato sul minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5 se di segno positivo (da indicare in colonna 6*).

* In caso di patrimonio netto negativo la colonna 6 non va compilata in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio.

IRAP 2017

Esenzione settore agricolo e pesca

La legge di Stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto che non devono essere assoggettati al tributo regionale i soggetti che esercitano un'attività agricola nei limiti indicati dall'art. 32, dpr 917/1986 (Tuir), le cooperative agricole e i loro consorzi che forniscono servizi nel comparto della silvicoltura e delle sistemazioni idraulico-forestali, di cui all'art. 8, dlgs 227/2001 e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10, dpr 601/1973.

Quindi, dal periodo d'imposta 2016 (per i solari), il tributo regionale non è più dovuto sulle attività per le quali, in precedenza, si applicava l'aliquota ridotta (1,9%), compresa la produzione di energia da fonti rinnovabili, rientrante nei limiti indicati, anche se qualificabile come attività connessa (circ. 20/E/2016).

Come conseguenza della disciplina di esonero da Irap dei settori agricoli e di pesca, sono state eliminate sia le relative precedenti aliquote Irap ridotte sia i campi dei diversi quadri IQ, IP, IC, etc., nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all'aliquota del settore agricolo.

IRAP 2017

Quadro IQ, IP, IC, IE: eliminazione dei rigli relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili non strumentali

Il D.Lgs. 139/2015, nel modificare lo schema di conto economico, ha eliminato la sezione straordinaria.

Di conseguenza nel bilancio 2016 i costi e ricavi che in precedenza erano rilevati come oneri e proventi straordinari nelle voci E.20 ed E.21 del conto economico, vanno riclassificati negli altri elementi di costo e ricavo e quindi nelle voci A, B, C, o D del conto economico, ritenute appropriate in base alla tipologia dell'operazione.

Poiché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessioni di immobili non strumentali, che costituivano componenti straordinari rilevanti ai fini Irap, dal 2016 sono classificate rispettivamente nella voce A.5 "Altri ricavi e proventi" e B.14 "Oneri diversi di gestione" del conto economico, sono stati eliminati dal modello Irap i rigli ad esse dedicate quali variazioni in aumento e in diminuzione.

STUDI DI SETTORE – Mattone F

Componenti positivi straordinari di reddito

Collegata all'eliminazione della citata la sezione straordinaria del Conto economico prevista dal D.Lgs. 139/2015, vi è la possibilità di indicare, facoltativamente, nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” del modello studi di settore, anche i ricavi afferenti l'area straordinaria non più classificabili nella voce E20 del Conto economico.

A tale scopo sono state, infatti, modificate le istruzioni al rigo F26 riguardante la componente di reddito relativa ai “Proventi straordinari” dove è stata specificatamente prevista la possibilità di indicare, **in conformità al comportamento tenuto in bilancio**, i relativi importi direttamente alla voce F05, anziché nel predetto rigo F26.

Si tratta, comunque, di una facoltà e non di un obbligo.

STUDI DI SETTORE

Accorpamenti e questionari

In un'ottica di semplificazione, è stato altresì previsto l'accorpamento di alcuni studi di settore: per tale ragione si passa dai 204 studi elaborati nel periodo d'imposta 2015 ai 193 dell'annualità 2016.

L'unificazione interessa gli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, quelli degli intermediari del commercio e quelli relativi alla nobilitazione di tessuti.

Da quest'anno, per talune attività particolari viene richiesta la presentazione del modello studi di settore "per la sola acquisizione dei dati", senza più alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento (statistici).



SURF THE CHANGE

Grazie per l'attenzione